

L' A. C. E. C. : SUA NATURA E SUOI STRUMENTI OPERATIVI

I. Natura dell'ACEC

1. Ricerca di una definizione.

E' pregiudiziale, ai fini di una chiarificazione dei problemi che sono venuti sorgendo dopo la nascita dell'ACEC e ai fini di una esatta determinazione dell'ambito della sua azione e dei suoi interessi, una definizione di questa Associazione: una definizione che, mediante la indicazione dei valori ed elementi generici, comuni ad ogni associazione, e dei valori ed elementi specifici, che distinguono questa Associazione da ogni altra e la fisionomizzano inequivocabilmente, costituisca il punto di partenza per la determinazione dei suoi diritti e dei suoi compiti e per il suo esatto inquadramento in una precisa linea di dipendenza giuridica.

Intesa così, una definizione dell'ACEC non è stata ancora formulata. Esistono invece definizioni approssimative che sono, proprio per il loro carattere, all'origine degli equivoci e delle incertezze. E, d'altra parte, si tratta di definizioni non date come tali. Esaminiamole:

- a) "L'ACEC è l'Associazione Cattolica Escenti Cinema".
- b) "L'ACEC è l'associazione nazionale che in Italia rappresenta e tutela gli interessi delle sale cinematografiche dipendenti o controllate dall'Autorità Ecclesiastica" (Istruz. della S. Congregazione dei Religiosi, dell'11 maggio 1953, Cinema Cattolico n. 228).
- c) "L'ACEC ha il compito di rappresentare gli interessi morali e materiali delle Sale Cattoliche presso l'Autorità Civile, di difenderne i diritti nei confronti di altre Associazioni, di assisterle nel campo legale, amministrativo e fiscale" (Lettera della Pont. Comm. per la Cinematografia del 1 giugno 1953 agli Ecc.mi Ordinari d'Italia, Cinema Cattolico n. 245).
- d) "L'ACEC è una Associazione Ecclesiastica nazionale sui generis" (S. Canals, La Chiesa e il Cinema, Roma, p. 216).

La prima di queste definizioni è una evidente tautologia, e, pur rispondendo ad una generica fisionomia della Associazione originaria, si presenta, oggi, anacronistica ed equivoca, non rivelando un carattere essenziale che la specifichi nei membri che la costituiscono (ecclesiastici) e nelle funzioni che le competono (pastorali).

La seconda e la terza definizione, conservando gli equivoci circa i caratteri essenziali, rilevati nella prima, esprimono alcuni aspetti operativi dell'ACEC, limitatamente a condizioni contingenti ed esterne per il raggiungimento delle finalità sostanziali ed interne dell'Associazione stessa.

E' utile sottolineare che, nel momento in cui erano espresse, queste due definizioni erano già superate a seguito della modifica dell'art. III dello Statuto e delle conseguenze che scaturivano dalla modifica.

La quarta definizione esprime in termini essenziali la fisionomia dell'ACEC; ma si ferma agli aspetti generici, che, potenzialmente, sono comuni ad un numero indefinito di Associazioni; manca la determinazione degli elementi specifici, che sono quelli differenziali, per cui una cosa è quella che è e si distingue da ogni altra.

Volendo tentare di esprimere una definizione dell'ACEC, che risponda alle caratteristiche di una vera definizione e che colga gli aspetti sostanziali, costitutivi ed operativi dell'Associazione, occorre stabilire che cosa sia una Associazione e quali siano gli elementi specifici della particolare Associazione da definire.

Una Associazione "può definirsi un gruppo di uomini liberamente costituito per il conseguimento di uno scopo comune mediante l'unione delle forze. Essa risulta di due elementi costitutivi: un numero più o meno grande di soggetti razionali ed un legame psicologico causato da un atto consensuale di volontà; un elemento finalistico, che, nell'ordine ideale, provoca il consenso, ed, in quello pratico, si pone il termine della cooperazione" (A. Messineo, Enc. Cattolica, vol II, col. 182 voce "Associazione".)

Possiamo riportare la definizione di F. Messineo allo schema classico delle quattro cause, che pare ancora più chiaro. Una Associazione ha come

elementi intrinseci: una causa materiale: numero più o meno grande di soggetti razionali
una causa formale: legame psicologico

elementi estrinseci: una causa efficiente: atto consensuale di volontà
una causa finale: motivo che provoca il consenso ed il termine della cooperazione

L'ACEC risponde al concetto di Associazione? Quali sono gli elementi che la costituiscono tale e la specificano rispetto alle altre Associazioni?

La risposta alla prima domanda dipende dalla identificazione degli elementi, di cui alla seconda domanda.

Elementi costitutivi dell'ACEC:

- a) elementi intrinseci: causa materiale: un gruppo di Sacerdoti e Religiosi italiani
Causa formale: l'esercizio cinematografico
- b) elementi estrinseci: causa efficiente: atto consensuale di volontà
causa finale: azione pastorale da svolgere mediante il cinema, che provoca il consenso e determina l'ambito della cooperazione.

Ciò posto l'ACEC potrebbe definirsi:

"Una Associazione nazionale di Ecclesiastici (elemento materiale) Esercenti Cinematografici (elemento psicologico formale) costituitasi (elemento efficiente) per valorizzare il cinema come strumento di azione pastorale (elemento finalistico)."

2. Natura dell'ACEC e sua fisionomia attuale.

La fisionomia attuale dell'ACEC risponde effettivamente e totalmente alla sua natura?

Un esame sereno ed obbiettivo della realtà delle cose porta a concludere che, pur sforzandosi, di fatto, di rispondere alla sua natura e alla sua definizione, sul piano del diritto sussistono equivoci ed incertezze all'interno dell'ACEC, e resistenze ed ostacoli all'esterno.

Tale situazione dipende sostanzialmente da due ordini di fattori che investono il problema della dipendenza dell'ACEC ed il problema delle sue attribuzioni.

a) Dipendenza dell'ACEC.

L'equivoco più grossolano è quello contenuto nell'art. I dello Statuto dell'Associazione, laddove, dichiarato che l'ACEC è promossa dal Centro Cattolico Cinematografico, si afferma che essa "è una istituzione cattolica aderente all'A.C.I.". Da questa premessa scaturiscono come logica conseguenza, gli art. VIII e XI che stabiliscono i diritti della Presidenza dell'Ente dello Spettacolo nella nomina del Consiglio di Presidenza dell'ACEC e la responsabilità del Presidente dell'ACEC nei confronti dell'Ente dello Spettacolo.

Vero è che, nella riunione del Consiglio Direttivo del 15 novembre 1960, l'Arch. Avetta, Presidente dell'Ente dello Spettacolo, con gesto altamente apprezzabile, comunicò di aver rinunciato al diritto di indicare la terna di nomi per la elezione del Presidente dell'ACEC, dichiarando che la norma statutaria andava modificata "in relazione alle dimensioni e alla consolidata fisionomia ormai raggiunta" dall'Associazione (cfr. Verbale della seduta, pag. 3, n. 2, capov. 1). Ma è anche vero che l'art. I dello Statuto è rimasto quale era, che l'art. XI non è stato abrogato, e che il diritto di cui all'art. VIII è stato assunto dalla Commissione Episcopale per l'alta direzione dell'Azione Cattolica Italiana (cfr. Lettera del 14 novembre 1960 di S. E. Mons. Castellano a D. Francesco Angelicchio, Consulente Ecclesiastico dell'Ente dello Spettacolo) e che ancora nel 1962 il volume "Profilo dell'Ente dello Spettacolo" elenca l'ACEC tra le istituzioni dipendenti, accanto al Centro Studi Cinematografici e all'Associazione Critici Cinematografici Cattolici.

La situazione paradossale, sancita dall'art. I dello Statuto, ha una sua spiegazione storica, ma non ha una giustificazione giuridica. La spiegazione storica va ricercata nell'Enciclica "Vigilanti cura", laddove il venerando documento stabilisce "...in ogni paese i Vescovi istituiscano un ufficio permanente nazionale di revisione... Esso molto opportunamente potrà venire affidato agli organismi centrali dell'Azione Cattolica la quale appunto dipende dai Vescovi... Il menzionato Ufficio curerà l'organizzazione del cinema esistenti presso le parrocchie o in sedi di associazioni cattoliche". E, precisamente alla luce di queste indicazioni, nel 1949, nacque l'ACEC, come Associazione comprendente "tanto gli esercenti le sale cinematografiche che dipendono dall'Autorità Ecclesiastica, quanto gli esercenti di sale cinematografiche che si propongono - dandone serie garanzie - di programmare pellicole di sana moralità e rispondenti ai principi della Chiesa" (art. III dello Statuto del 1949). Due motivi rendevano opportuno e giuridicamente ineccepibile l'ordinamento delle cose in quel senso e l'iniziativa dell'Azione Cattolica: a) l'ACEC si presentava come una Associazione di Esercenti Cinematografici Cattolici, che erano sostanzialmente tali, e che, se erano Ecclesiastici, lo erano accidentalmente rispetto alla qualifica professionale; b) "quando l'ACEC è nata sulla base delle indicazioni della "Vigilanti cura" il Clero non era preparato ad affrontare il problema del cinema, e quindi certi compiti furono affidati all'Azione Cattolica, della quale, peraltro, non si fa più menzione in documenti pon-

tifici successivi all'Enciclica del 1936". (cfr. Verbale del Consiglio di Presidenza del 15 giugno 1961, pag. 4, n.3), capov. 1).

Queste due osservazioni trovano una autorovole conferma nelle dichiarazioni dell'Arch. Avetta, presidente dell'Ente dello Spettacolo, nella già ricordata riunione del Consiglio Direttivo dell'ACEC del 15 novembre 1960. (cfr. Verbale, pag. 3, n. 2), capov. 1).

Ma se la conservazione dell'Art. I dello Statuto del 1949 anche in quello del 1952 trova una spiegazione storica, non trova invece una giustificazione giuridica.

Mons. Canals, nel volume "La Chiesa e il Cinema", accennando alle modifiche apportate allo Statuto del 1952 rispetto a quello del 1949, afferma: "... il secondo Statuto è sostanzialmente il primo con l'aggiunta di qualche modifica: ora, le modifiche dello Statuto rientrano nelle attribuzioni della Consulta (cfr. art. 18 lettera e) del vecchio Statuto), chiamata nel nuovo Statuto Consiglio Direttivo (cfr. art. 17 lettera e) del nuovo Statuto)." (pag. 215-216). All'illustre Autore è sfuggito il valore della modifica più importante apportata al vecchio Statuto: la modifica dell'Art. 3. Col nuovo Statuto l'ACEC diviene "Associazione Ecclesiastica" giusta la definizione che lo stesso Mons. Canals ne dà. E questa modifica è sostanziale, e muta radicalmente non solo la fisionomia della Associazione, ma anche la sua posizione giuridica nella Chiesa. E muta le attribuzioni e i compiti dell'Associazione; e muta i criteri di interpretazione dello Statuto. E rende assurdi giuridicamente e moralmente l'art. I, che sancisce la dipendenza dell'ACEC dall'A.C.I., e l'art. XI che ne è la logica conseguenza e, nel tempo stesso, la precisa affermazione del significato.

L'ACEC e l'Azione Cattolica stanno su due piani diversi, dei quali non può essere certo il primo subordinato al secondo. Mons. Cardini, Vice Assistente Generale dell'Azione Cattolica scrive, in una sede estremamente responsabile: "L'Azione Cattolica è insediata nell'economia della Redenzione per la quale i frutti di essa giungono agli uomini per il ministero di altri uomini. Ministero ufficiale e gerarchico quello degli Apostoli e dei loro successori, il Papa, i Vescovi, col loro Clero; ministero sussidiario e subordinato quello dei laici" (cfr. Encicl. Cattolica, vol. II, col. 593, alla voce "Azione Cattolica").

L'ACEC è una Associazione di Ecclesiastici, che svolgono, attraverso il cinema, un vero ministero pastorale, nella linea gerarchica e ufficiale, che non può essere, per la sua natura, sottoposto o diretto dal "ministero sussidiario e subordinato dei laici".

Il questo discorso va condotto fino in fondo. La fisionomia peculiare dell'ACEC non solo esclude la dipendenza dall'Ente dello Spettacolo e, attraverso questo, dagli organi direttivi dell'Azione Cattolica, ma esclude anche la dipendenza dalla Commissione Episcopale per l'alta direzione dell'Azione Cattolica, in quanto tale. Come Associazione di Ecclesiastici, l'ACEC non può dipendere che dall'Episcopato in quanto tale, e, per esso, da quegli organismi cui l'Episcopato in quanto tale riterrà opportuno delegare la sua Autorità. Non è escluso che l'Episcopato deleghi la stessa Commissione per l'alta direzione dell'Azione Cattolica: in tal caso la sua autorità non deriverà dalla specifica qualifica, ma dalla specifica delega dell'Episcopato.

b) Attribuzioni dell'ACEC.

Le fonti positive per la identificazione delle attribuzioni, o compiti, o funzioni dell'ACEC sono i Documenti Pontifici e gli strumenti normativi dell'Associazione.

Documenti Pontifici:

Mi pare pacifico che le attribuzioni dell'ACEC occorre desumerle non soltanto da quei Documenti che parlano dell'Associazione come cosa

fatta, ma anche da quei Documenti che indicano i motivi che devono determinare il collegamento e l'organizzazione delle Sale Cattoliche, nonché da quei Documenti che definendo le funzioni della Sala Cattolica, definiscono, per conseguenza, le linee operative della Organizzazione che le riunisce.

Ciò posto, possiamo identificare due ordini di funzioni: uno pastorale e uno parasindacale.

Funzioni pastorali: Arginare il male e difendere da esso il popolo cristiano(1); assicurare particolarmente alla gioventù un sano divertimento(2); promuovere spettacoli educativi, elevando così il cinema al rango di strumento efficace di formazione ed elevazione umana e religiosa (3); rendere il cinema scuola sussidiaria della predicazione pastorale, prope-
deutica della stessa formazione sacramentale(4); esercitare una influenza moralizzatrice sulla produzione cinematografica industriale(5).

Funzioni parasindacali: rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali delle sale cattoliche presso l'Autorità civile, difenderne i diritti nei confronti di altre associazioni, assisterle nel campo legale, amministrativo e fiscale(6).

- 1) Lettera Pont. Comm. per la Cinematografia, 1 giugno 1953 (Cinema Cattolico, n. 232).
- 2) Lettera Segret. di Stato, 27 aprile 1934 (C.C. n.33); Enc. "Vigilanti cura"(C.C. n. 73); Istr. S. Congregazione Rel., 11 maggio 1953(C.C. (C.C. n. 197); Pio XII, I discorso sul Film Ideale (C.C.n. 335); II discorso sul Film Ideale (C.C.n. 347).
- 3) Enc. "Divini Illius Magistri" (C.C. n. 9); Enc. "Vigilanti cura" (C.C. n.59); Lettera Segret. di Stato, 16 maggio 1953 (C.C. n.207); Enc. "Miranda prorsus"(C.C. n. 544-545); Lettera Segret. di Stato 6 giugno 1958 (C.C. n/574); Lotu Proprio "Boni Pastoris" (C.C.595 e 599).
- 4) Lettera Segret. di Stato, 18 febbraio 1947 (C.C. n. 158); Discorso di Pio XII, 11 gennaio 1953 (C.C.181-183); Lettera S. Congr. Di Propaganda Fide, 17 aprile 1953 (C.C. 185); Lettera Pont. Comm. per la Cinematografia, 1 giugno 1953 (C.C. 235).
- 5) Enc. "Vigilanti cura" (C.C. 105); Istr. S. Congr. Rel. (C.C.199-200).
- 6) Lettera Segret. di Stato, 18 aprile 1953(C.C. 190); Istr. S. Congr. Rel., 11 Maggio 1953 (C.C. 228); Lettera Pont. Comm. Cinematografia, 1 giugno 1953 (C.C. 243); Enc. "Miranda prorsus" (C.C. 545).

Strumenti normativi dell'ACEC.

Art. II dello Statuto del 1952

L'Associazione svolge la sua attività nel territorio dello Stato Italiano e provvede:

a) a rappresentare gli interessi morali e materiali della categoria esercenti Sale cinematografiche cattoliche, in particolare nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, di Enti pubblici e privati e degli organismi sindacali;

b) a studiare e risolvere i problemi morali, sociali ed economici degli esercenti stessi anche mediante opportune intese con le competenti Amministrazioni dello Stato, con le Associazioni e gli Enti interessati, specie al fine di incrementare al massimo la produzione e la distribuzione di pellicole, che rispondano ai principi morali ed educativi della Chiesa Cattolica;

c) ad assicurare ai suoi aderenti un servizio di consulenza e di assistenza legale, amministrativa e fiscale;

d) a promuovere e favorire ogni intesa diretta a regolare, nel comune interesse, i rapporti con gli altri esercenti e con l'industria privata del cinema.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente rispondente alle sue finalità, prendendo a tale scopo tutte quelle iniziative che saranno ritenute utili ed idonee al loro raggiungimento.

Da una rapida scorsa alle fontiper la identificazione delle funzioni dell'ACEC, si trae una considerazione che va sottolineata:

i Documenti Pontifici che esplicitamente fanno riferimento alla funzione pastorale della organizzazione delle Sale sono quattro:

la lettera del Card. Pacelli, Segretario di Stato, al Presidente dell'OCIC in data 27 aprile 1934 (cfr. C.C.n. 33);

l'Enciclica "Vigilanti cura" di Pio XI, del 29 giugno 1936 (cfr. C.C.n. 105);

l'Istruzione della S. Congregazione dei Religiosi dell'11 maggio 1953 (cfr. C.C.n. 199-200);

l'Enciclica "Miranda prorsus" di Pio XII (cfr. C.C.n. 545).

Di questi quattro Documenti, i primi due sono anteriori alla costituzione dell'ACEC; degli altri due, la Istruzione della S. Congr. dei Religiosi fa esplicita menzione delle "associazioni nazionali cattoliche di esercenti cinematografici", indicandole come esecutrici delle direttive della Enciclica "Vigilanti cura", e la "Miranda prorsus" raccomanda che le Sale cattoliche si uniscano in associazioni in modo da poter tutelare più efficacemente i comuni interessi.

Lo statuto, poi, dell'Associazione, mentre esplicitamente enuncia le funzioni parasindacali dell'ACEC, contiene solo implicitamente, ma molto implicitamente, nell'ultimo comma dell'art. II°, uno spiraglio attraverso il quale è possibile far passare, unitamente alle cose più svariate, anche la funzione pastorale. Non credo di essere lontano dalla verità affermando che il legislatore, nel lasciare aperto quello spiraglio, non pensava alle funzioni pastorali della ACEC. Gli estensori dello Statuto del 1952, probabilmente, non avevano identificato il valore sostanziale della modifica dell'art. 3; e, del resto, come notavo prima, non vi ha fatto caso neppure Monsignor Canals nove anni dopo.

Bisogna da ciò concludere che l'attribuzione all'ACEC di una funzione in ordine ad una azione pastorale sia una forzatura postuma e arbitraria?

Se l'ACEC è nata in ossequio alle direttive della "Vigilanti cura", e se si è configurata definitivamente come associazione di Eclesiastici, bisogna piuttosto dire che la scoperta della sua funz

zione in ordine ai problemi pastorali è stata alquanto tardiva e che la esplicitazione di questa funzione nello Statuto associativo è altrettanto urgente quanto la soppressione degli assurdi art. I e XI.

3. Democraticità dell'ACEC.

Un esame della natura dell'ACEC non può eludere il problema delle forme e dei metodi attraverso i quali essa deve strutturarsi ed operare. E' un problema piuttosto complesso, atteso il carattere proprio di questa Associazione, e tenuto conto, d'altra parte, delle situazioni concrete in cui essa deve operare. In termini espliciti:

operando l'ACEC in situazioni e realtà esterne che si presentano organizzate secondo gli schemi della democrazia, sembra opportuno, anzi necessario, che essa si strutturi ed operi con formule e metodi democratici;

essendo, tuttavia, l'ACEC una Associazione di Ecclesiastici che persegue finalità apostoliche e pastorali, essa non può sottrarsi alla norma di diritto divino, in forza della quale qualsiasi attività apostolica e pastorale desume legittimità e valore da una dipendenza gerarchica.

Il problema della possibilità delle due esigenze è complesso, ma non insolubile.

Occorre chiarire subito che, se c'è un fatto indiscutibile, è la priorità dell'essere rispetto all'operare, in forza del noto assioma "operatio sequitur esse". E, poiché nei valori ontologici non può esservi contraddizione, una linea operativa di natura diversa dalla costituzione dell'essere rivelerebbe semplicemente il carattere puramente illusorio e apparente dell'essere definito, dietro la cui facciata di cartapesta si nasconderebbe il vero essere, principio di quell'operare. In altri termini, se linee operative dell'ACEC fossero in contrasto con la definizione della natura apostolica e pastorale di essa, in realtà non esisterebbe una ACEC apostolica e pastorale, ma dietro una semplice etichetta si nasconderebbe una associazione di natura completamente diversa. Potrebbe anche essere una buona associazione, ma non sarebbe quella definita e dichiarata.

Da queste affermazioni si deduce quanto sia pericolosa ed equivoca la cosiddetta "politica delle cose", che finisce per essere la "politica del camaleonte" non potendo concepirsi una "pura politica delle cose" senza che si faccia una "politica delle idee". L'affermazione di quella possibilità è preludio per i compromessi più contraddittori e per una politica frammentaria e pragmatista. Andando alle ultime conseguenze si arriva alla morale della situazione.

Chiarito ciò, occorre distinguere due ordini di fattori che intervengono nella strutturazione delle linee operative dell'ACEC:

a) un complesso di finalità apostoliche e pastorali, che scaturiscono dalla natura dell'Associazione e dai motivi per cui essa è ed opera;

b) un complesso di strumenti tecnici, economici, organizzativi, che servono al raggiungimento di quelle finalità.

Riguardo al primo ordine di fattori, non c'è democrazia che tenga: essi costituiscono la ragione d'essere dell'Associazione, ed il loro perseguimento non può essere oggetto di deliberazioni democratiche, neppure nella determinazione dell'ordine cronologico di effettuazione. Troppi motivi contingenti, troppe remore particolaristiche interverrebbero a sovvertire un ordine di valori che scaturisce dalla natura stessa delle cose.

Ovviamente non basta una dichiarazione di principio per garantire il rispetto di questi valori. Occorre, nella struttura stessa della Associazione, una autorità tutoria, la quale abbia poteri deliberanti quando si tratti di garantire la natura dell'Associazione ed il raggiungimento delle sue finalità essenziali. Questa autorità non può derivare che per via gerarchica, mediante la nomina del Presidente da parte dell'Autorità Ecclesiastica.

Il secondo ordine di fattori, che è poi quello attraverso il quale l'ACEC si inserisce nel quadro delle altre organizzazioni professionali, lascia ampio campo ad una strutturazione democratica, anche quando autoritativamente sono state deliberate le mete da raggiungere. La strumentazione operativa è problema di ordine tecnico che inopportuno sarebbe oggetto, negli aspetti specificamente tecnici, di decisioni autoritative.

Affinchè questa democraticità sia effettiva, tutte le cariche associative, fatta eccezione per il Presidente Nazionale, devono essere elettive. E devono esserlo effettivamente con il rispetto assoluto delle scadenze statutarie, con una determinazione della posizione personale di ciascun membro della Presidenza, del Consiglio Direttivo, delle Delegazioni Regionali e Diocesane, delle Direzioni degli organismi tecnici, tale da consentire la sostituzione alla scadenza del mandato, al fine di evitare cristallizzazioni di situazioni precarie o non gradite per la difficoltà di garantire interessi o esigenze dei singoli. Poichè, in tal caso, la democrazia si trasformerebbe in oligarchia.

II. Strumenti operativi dell'ACEC.

La strumentazione operativa dell'ACEC deve essere strutturata in modo da rispondere adeguatamente alle funzioni che l'Associazione deve compiere. Per conseguenza, essa deve essere proporzionata ai fini da raggiungere in modo perfettamente equilibrato onde evitare la elefantiasi di alcuni settori, che si risolverebbe a scapito degli altri.

La strumentazione operativa, inoltre, deve esprimere, con la sua struttura, la reale gerarchia dei valori effettivi, così che appaia chiaro che gli aspetti tecnici, economici, organizzativi sono in funzione esclusiva degli aspetti pastorali della problematica associativa.

Ciò premesso, occorre distinguere due ordini di strumenti operativi, in rapporto ai due ordini di funzioni dell'ACEC, funzioni pastorali e funzioni tecniche e parasindacali.

1. Strumenti dell'azione pastorale dell'ACEC.

a) Le Sale. Le Sale costituiscono ovviamente il primo strumento dell'azione pastorale dell'ACEC. Ma, quali Sale?

Innanzitutto le Sale a licenza parrocchiale. Esse costituiscono l'ambito naturale e diretto dell'azione pastorale cinematografica. La loro fisionomia peculiare ha aperto un capitolo nuovo, ma con tutte le carte in regola, della scienza e dell'arte pastorale. Per merito loro il cinema è stato riscattato dalla condizione negativa in cui era stato relegato da giudizi affrettati, da riserve parziali, da diffidenze eccessive, da remore deprecabili. Per esse "i Sacerdoti impegnati nell'esercizio cinematografico riconoscono nel loro essere Sacerdoti, in obbedienza al comandamento di 'andare ed insegnare', la ragione prima ed ultima di tale loro impegno" (Conclus. delle Giornate di Studio di Napoli, n.11).

Il valore strumentale delle Sale Parrocchiali scaturisce da questi motivi ed è indipendente dal formato, normale o ridotto, del supporto materiale delle opere cinematografiche e dalle caratteristiche tecniche dei mezzi di proiezione. Se la Sala a formato normale ha una maggiore possibilità e latitudine di attività, la Sala a formato ridotto esercita una insostituibile azione religioso-educativo-sociale nelle zone economicamente e socialmente meno sviluppate.

Accanto alle Sale Parrocchiali, costituiscono strumento dell'azione pastorale dell'ACEC le Sale a licenza industriale dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica. Sono strumenti eccezionali(1), giustificati da motivi eccezionali, che conferiscono a queste Sale la prerogativa di punte avanzate, con tutti i rischi e con tutti i meriti dei combattenti di prima linea. E' per questa ragione che questi strumenti vanno tenuti sotto costante controllo per provenire i rischi ed esaltarne i meriti.

Pur limitandosi, ai due tipi di Sale citati, l'ambito proprio e diretto dell'azione pastorale dell'ACEC, non sembra che debba escludersi del tutto la possibilità di un allargamento dell'area di influenza pastorale della Associazione. A tal fine, strumenti accessori e subordinati di azione pastorale, potrebbero essere Sale a licenza industriale non dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, che, pur restando assolutamente fuori dalla famiglia associativa, potrebbero beneficiare, nei modi che studio ed esperienza suggeriranno, dell'assistenza degli strumenti tecnici dell'Associazione.

(1) cfr. Istruzione della S. Congreg. dei Religiosi, 11 maggio 1953 (Cinema Cattolico n.225).

b) Le programmazioni. La programmazione è il costitutivo formale dell'esercizio cinematografico. Da essa dipende la rispondenza della Sala alla sua definizione essenziale e alla sua funzione operativa. La sua strumentalità non può essere perciò considerata come questione personale dei singoli Gestori, ma deve costituire un pilastro della politica generale dell'Associazione. L'Associazione è una realtà nelle Sale che la costituiscono. Le Sale sono costitutive dell'Associazione nella misura in cui conservano le loro caratteristiche essenziali. La programmazione in funzione pastorale condiziona la conservazione di quelle caratteristiche. Per cui la mancata tutela della programmazione, da parte dell'Associazione, fisionomizzerebbe questa, sul piano della realtà, a mo' di...fisarmonica.

L'uso efficace di questo strumento associativo è legato alla diffusione ampia e tempestiva di indicazioni, suggerimenti e giudizi. Particolarmente utile sarebbe un catalogo dei film rispondenti alle esigenze pastorali, considerate nella vasta gamma delle loro configurazioni. Sussidi preziosi sarebbero le schede filmografiche.

c) Attività settoriali. L'azione pastorale dell'ACGC non ha limiti settoriali, ma investe tutta l'area dell'apostolato parrocchiale e perciò tutte le categorie nelle quali si struttura, in senso verticale ed in senso orizzontale, il popolo cristiano.

Tuttavia, esistono settori per i quali il mezzo cinematografico ha una particolare capacità di influsso in senso ambivalente, ed una particolare proporzione creata dalle circostanze. Questi settori sono, in modo specialissimo, quello dei ragazzi e quello delle zone sottosviluppate.

Il cinema per ragazzi, anzitutto, costituisce uno strumento di azione pastorale cui l'ACGC deve rivolgere la sua attenzione. Questo dovere scaturisce da una realistica constatazione di fatto e da una responsabile valutazione di questa constatazione. La constatazione riguarda la latitudine di interesse che il cinema ha per i ragazzi e la incidenza che esso ha nel "foggiare la coscienza dell'individuo" (cfr. Lett. della Segr. di Stato, 14 luglio 1955, Cin. Catt. n. 417)(1). La responsabile valutazione parte dalla ambivalenza morale del mezzo cinematografico(2). Sono i motivi che, sin dai primi Documenti Pontifici, sono spesso sottolineati unitamente all'invito pressante di salvaguardare specialmente i giovani, gli adolescenti, i fanciulli non solo allontanandoli dagli spettacoli nocivi, ma offrendo ad essi spettacoli "nei quali la virtù non solo non abbia nulla da perdere, bensì molto da guadagnare" (Enc. "Divini illius Magistri" di Pio XI, 31 dicembre 1929, Cin. Catt. n. 10)(3).

Non meno prezioso strumento d'azione pastorale e motivo di particolare impegno dell'ACGC è il cinema nelle zone sottosviluppate. È l'insegnamento e la direttiva che si ricava da un preciso monito di Pio XII: "questo mondo cinematografico non può non creare intorno a sé un campo di influsso straordinariamente ampio e profondo nel pensiero, nei costumi e nella vita dei paesi ove esso esplica il suo po-

(1) cfr. soprattutto: I° Disc. di Pio XII sul film ideale (C.C. n. 304-305)

(2) cfr. Lett. Segret. di Stato, 14 luglio 1955 (C.C. n. 416); Enc. "Miranda prorsus" (C.C. n. 520); Enc. "Vigilanti cura" (C.C. n. 75-81).

(3) cfr. pure: Pio XI, Lett. Apost. "Con singolare compiacenza", 18 genn. 1939 (C.C. n. 121); Pio XII, Disc. 14 luglio 1945 (C.C. n. 135); Lett. Pont. Comm. per la Cinematografia, 1 giugno 1953 (C.C. n. 232); Pio XII, I° Disc. sul film ideale (C.C. n. 296; 325-326); Esortaz. "I rapidi progressi", 1 genn. 1954 (C.C. n. 260); Enc. "Miranda prorsus" (C.C. n. 517-518)

tere, soprattutto fra le classi più umili, per le quali il cinema costituisce sovente l'unico svago dopo il lavoro"(I° disc.sul film ideale, C.C.n.296).

L'ACCEC, come organizzazione nazionale di Ecclesiastici che uniscono le proprie forze per valorizzare il cinema come strumento di azione pastorale, non può limitare la propria azione alle zone in cui la prosperità generale e la vastità e molteplicità dei mezzi rendono meno drammatico il problema, ma deve estendere le proprie cure e allargare la propria attenzione a quelle zone che più facilmente sono vulnerabili dalla valenza negativa del cinema.

Di fronte all'importanza e alla gravità dei due settori indicati tornano alla mente, e possono applicarsi all'ACCEC, le parole di Pio XII: "In un domani di decadimento spirituale e civile, dal quale sarebbe corresponsabile la non disciplinata libertà del film, quale rimprovero ne verrebbe alla saggezza degli uomini d'oggi, come a coloro che non seppero dirigere uno strumento così adatto ad educare ed elevare gli animi, ed invece lasciarono che si tramutasse in veicolo di male!" (II° disc.sul film ideale, G.C.n.348).

d) Attività culturali. Effetto dell'equivoco circa la natura e le attribuzioni dell'ACCEC è stata, per parecchi anni, la negazione alla Associazione del diritto di svolgere, in modo autonomo, attività culturale. Bisogna arrivare al 1959, e cioè alle Giornate di Studio di Siena, per incontrare una prima iniziativa culturale a carattere ufficiale e nazionale. E non è chi non ricordi le alchimie di titoli, i conflitti di competenze e... la scarsa partecipazione che caratterizzarono quel primo atto di forza. Poi sono venute altre iniziative analoghe, e sono state attuate pacificamente. E, tuttavia, bisogna arrivare al Consiglio Direttivo del 27-28 dicembre 1961 per avere una prima dichiarazione autorevole e che, pur non essendo totale e solenne riconoscimento di un diritto, e, pur contenendo una riserva suscettibile di interpretazioni più o meno ampie, tuttavia manifestava l'intenzione del Consulente Ecclesiastico del Centro Cattolico Cinematografico di non "porre preclusioni nei confronti di qualsiasi esperienza o iniziativa che l'ACCEC intenda realizzare"(cfr.Verbale del Consiglio Direttivo, pag.7, capov.2). E' già qualche cosa, ma non è ancora tutto, per cui il sottoscritto, nel Consiglio di Presidenza del 15-16 gennaio 1962, riprendendo una sottolineatura della dichiarazione predetta di D.Angelicchio, fatta dal Segretario Generale Dott.Battisti, osservava "che tuttavia si tratta ancora di concessioni e di riconoscimenti in funzione dei benefici pratici che possono scaturire dagli studi e dall'attività dell'ACCEC, piuttosto che di conclusioni tratte dalla considerazione della natura propria dell'Associazione"(cfr.verbale del Cons.di Presidenza, pag.2, n.3), capov.2).

Non si intende qui disconoscere o sottovalutare l'atto di D.Angelicchio; ma, riconoscendo che il Consulente Ecclesiastico non può andare oltre certi limiti nella assunzione di personali atteggiamenti e responsabilità, si intende affermare il diritto ad un riconoscimento totale ed ufficiale della natura e delle attribuzioni dell'ACCEC nella sede competente.

Le attività culturali condizionano la validità dell'azione pastorale dell'ACCEC, poiché ne sono la premessa a tutti i livelli, e poiché non esiste altro organismo che possa, a livello sacerdotale, sostituire l'ACCEC, e, a livello dei fedeli, svolgere una azione capillare che soltanto la rete organizzativa dell'ACCEC consente di realizzare.

Le attività culturali dell'ACCEC devono avere per oggetto i problemi pastorali(giornate di studio, tavole rotonde, convegni nazionali, regionali e diocesani), la formazione dei Dirigenti, Esponenti, Collabo-

ratori Laici(Corsi nazionali e periferici), l'educazione degli spettatori(circoli culturali cinematografici parrocchiali, professionali, settoriali). Tali attività devono trovare integrazione nella pubblicazione di saggi, articoli, testi, esperienze, schede filmografiche, ecc., e controllo nella realizzazione di opportune inchieste.

e) Rapporti. L'ACCEC non è un mondo chiuso, ma aperto e spazioso come l'ambito della azione pastorale. E non ricava i suoi motivi di azione esclusivamente dal suo interno. Essa segue con interesse ed apprezza il lavoro che tutti gli altri organismi cinematografici svolgono, ed unisce la sua opera a quella di tutti coloro che guardano al cinema come a strumento provvidenziale di educazione ed elevazione dell'uomo. Pertanto, rientra negli strumenti operativi dell'ACCEC tutto il complesso di rapporti con quegli organismi cinematografici con i quali ha in comune finalità ed interessi. Al vertice di questi rapporti l'Associazione riconosce l'Ente dello Spettacolo con tutte le organizzazioni dipendenti(Centri Cattolici Cinematografico, Televiviso, Teatrale, Radiofonico; Centro Studi Cinematografici; Associazione Critici Cattolici, ecc.) e la Sampaolo Film.

2. Strumenti tecnici dell'ACCEC.

Sotto la voce "strumenti tecnici" intendo racchiudere tutti i mezzi organizzativi, economici, tecnici e sindacali attraverso i quali l'ACCEC persegue le sue molteplici finalità.

a) Strumenti organizzativi e direttivi dell'ACCEC. Lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione stabiliscono la natura e definiscono le attribuzioni degli Organismi Nazionali(Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci) e periferici(Delegazioni e Assamblee Regionali e Diocesane).

Esigenze particolari hanno determinato la costituzione di Commissioni Consultive Nazionali, che, anche se non sempre hanno risposto alle aspettative, tuttavia, opportunamente strutturate e definite nei compiti, potrebbero trovare consacrazione definitiva in norme statutarie e regolamentari.

Lacuna notevole, a mio avviso, è la mancanza di una Assemblea Nazionale, che riunisca, almeno una volta all'anno, tutti i Delegati Diocesani, e i cui compiti dovrebbero trovare definizione nello Statuto Associativo.

Inoltre un Congresso Nazionale degli Esponenti dovrebbe essere tenuto ogni tre anni, in occasione delle scadenze delle cariche nazionali dell'Associazione, al fine di verificare, attraverso il più ampio dibattito possibile sulla relazione triennale della Presidenza, la rispondenza della politica operativa seguita alle effettive esigenze degli Associati, e al fine di sottolineare le mete pastorali alle quali occorre dimensionare l'attività del triennio successivo.

Assemblea Nazionale e Congresso Nazionale sembrano fattori di notevole valore per l'approfondimento dello spirito associativo e per la creazione di un rapporto vitale tra gli Organi Direttivi Nazionali e la Base Associativa.

b) Strumenti tecnici dell'ACCEC.

L'art.2 dello Statuto associativo lascia largo campo di determinazioni specifiche della strumentazione tecnica dell'Associazione; e soltanto gli sviluppi operativi e le contingenze di politica interna ed esterna possono indicare la strumentazione necessaria proporzionata ai tempi e alle situazioni. Allo stato attuale delle cose, gli strumenti tecnici ritenuti necessari e di fatto operanti sono: i S.A.S.(Servizio

Assistenza Sale), l'Ufficio di Consulenza legale, l'Ufficio di Consulenza fiscale, l'Ufficio Sale, il Servizio per gli Arredamenti.

Mentre il S.A.S. ha un suo regolamento e beneficia ormai di una discreta letteratura illustrativa e dei risultati di ampi dibattiti circa la sua natura ed i suoi compiti, e mentre il Servizio per gli Arredamenti, ultimo nato, ha una sua bozza di regolamento, per gli altri strumenti tecnici manca una norma di funzionamento e di utilizzazione.

Non è questa la sede per esaminare pregi e difetti della attuale finzione degli strumenti tecnici dell'ACBC. Basterà affermare che ci sono pregi e difetti, e che la valorizzazione dei primi e la eliminazione dei secondi costituiscono problema vitale per l'Associazione medesima.(1)

c) Strumenti economici.

Sotto questo titolo mi pare che debbano rubricarsi due categorie di fattori: accordi economici ed iniziative finanziarie.

La prima categoria di fattori si presenta come applicazione delle lettere b) e d) dell'art.2 dello Statuto associativo. Gli accordi economici per i cinegiornali, per la pubblicità, per il noleggio rappresentano tipicamente la validità dell'azione associativa in questo campo.

Quanto alle iniziative di carattere finanziario, la loro possibilità è adombrata nell'ultimo comma dell'art.2 dello Statuto, e la loro adozione è sollecitata esplicitamente nei voti conclusivi delle Giornate di Studio sui S.A.S. del 15-17 novembre 1960, approvati dal Consiglio Direttivo dell'ACBC nella riunione del 25-26 gennaio 1961 (cfr. verbale, pag.11, n.7, lettera b). Tali iniziative, sollecitate in modo generico, hanno preso forma di proposte concrete attraverso i dibattiti di Consigli Direttivi e attraverso gli studi dei Consigli di Presidenza del 1961 e dell'inizio del 1962. Società a latere, finanziarie, immobiliari e di gestione, costituiscono i termini concreti verso i quali l'Associazione indirizza i suoi studi e le sue prospettive di realizzazione. Quali benefici si intendano trarre da questi strumenti economici appare dai verbali dei Consigli di Presidenza e dei Consigli Direttivi del 1961 e del 1962.

Il discorso sulle iniziative di carattere finanziario, però, non può considerarsi concluso qui, né è esauribile attraverso le società a latere. E' invece un discorso che va approfondito all'interno delle strutture ordinarie dell'Associazione. Solo così il voto delle Giornate di Studio del novembre 1960 assume un significato completo e pregnante. La proposta "operazione di prelievo sugli incassi", nata in sede di Consulta Nazionale S.A.S. nel 1958, approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo del 13-24 febbraio 1959 (cfr.verbale, pag.12-13, n.6, lettera c), con decorrenza 1 gennaio 1960, rinviata, per sopravvenuti ripensamenti di alcuni membri del Consiglio Direttivo, al 1 settembre 1960 (cfr.verbale del Cons.Dirett. del 28-29 ottobre 1959, pag.5, n.3, lettera d), ritirata dalla Presidenza e accantonata per l'allargamento delle perplessità nel Consiglio Direttivo del 27 gennaio 1960 (cfr.verbale, pag.3, lettera e), rivangata, a seguito di sollecitazione di due Delegazioni Regionali, nel Consiglio Direttivo del 25-26 gennaio 1961 (cfr.verbale, pag.5-6, lettera p), e più profondamente illustrata in apposito documento (cfr.allogato n.1 del verbale citato) senza peraltro giungere ad una discussione di merito, rimandata a tempo

(1) cfr. Atti delle Giornate di Studio sui Servizi Assistenza Sale, Roma 15-17 novembre 1960

migliore, avrebbe costituito una operazione tipica, i cui benefici di ordine politico-associativo e di ordine tecnico e amministrativo sono chiaramente illustrati nel documento citato, allegato al verbale del Consiglio Direttivo del gennaio 1961.

Il fallimento della "operazione prelievo incassi" è significativo di una immaturità associativa, perché denuncia la prevalenza di interessi particolari sugli interessi generali dell'ASSOCIAZIONE; e, quel che è peggio, questa denuncia coincide con una inesatta valutazione degli interessi stessi, in quanto questi non erano compromessi. Per cui occorre trarre una conclusione ben triste: il solo sospetto di una lesione di interessi particolari è capace di mortificare validi strumenti di politica generale.

E' un discorso che l'ACEC deve riprendere.

dà Strumenti parasindacali.

Sono definiti nell'art.2 dello Statuto e si articolano nelle Convenzioni stipulate dall'ACEC con Enti ed Associazioni, nei contratti economici e normativi di lavoro stipulati con i sindacati di categoria, nelle azioni condotte con le altre organizzazioni per l'orientamento degli organismi legislativi nazionali nella preparazione delle leggi interessanti il settore dello spettacolo.

Napoli, 6 marzo 1962

Sac. Luigi M. Pignatiello

NOTA : Osservazioni sugli strumenti normativi dell'ACEC.

1. Differenze sostanziali tra lo Statuto del 1949 e lo Statuto del 1952.

- art.3 : nel nuovo Statuto sono esclusi gli Esercenti di Sale Cinematografiche non dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica. Per conseguenza i Soci dell'ACEC sono tutti Ecclesiastici; fanno eccezione gli elementi tecnici, i quali, peraltro, non hanno voto deliberativo. La modifica dell'art.3 comporta la mutazione della fisionomia giuridica dell'Associazione.
- art. 8: il nuovo Statuto attenua la competenza della Presidenza dell'Ente dello Spettacolo quanto alla nomina del Consiglio di Presidenza dell'ACEC rispetto all'art.9 del vecchio Statuto.
- art.17: il nuovo Statuto attribuisce al Consiglio Direttivo della Associazione l'elezione del Presidente, a norma dell'art.8, contrariamente al disposto dell'art.18 del vecchio Statuto.

2. Critiche allo Statuto del 1952.

- art. 1 : comma 1: la considerazione storica relativa all'Ente dello Spettacolo è equivoca;
comma 2: è superato giuridicamente dalla nuova fisionomia dell'ACEC.
- art. 2 : specificare l'azione pastorale.
- art. 5 : è in contraddizione con il carattere obbligatorio della adesione all'ACEC.
- art. 6 : idem
- art. 8 : comma 1 : è anacronistico per quanto riguarda la competenza della Presidenza dell'Ente dello Spettacolo
comma 2 : non è giustificato il diritto del Segretario del Centro Cattolico Cinematografico
- art.11 : comma 1 : è contrario alla natura delle cose
- art.17 : lettera b : dovrebbe essere di competenza dell'Autorità Ecclesiastica la nomina del Presidente
lettera c : idem per quanto riguarda la deliberazione

3. Osservazioni al Regolamento dell'ACEC.

- art. 1 : chiarisce i titoli associativi
- art. 2 : in contraddizione col 1.
- art.20 : manca nella redazione riportata nell'Agenda 1961-62.